

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1839

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOMEZ D'AYALA, MINASI, BIGI, ASSENNATO, AUDISIO, BIANCO, BETTIOL, FRANCESCO GIORGIO, CALASSO, COMPAGNONI, CORBI, CREMASCHI, DUGONI, FOGLIAZZA, FORA, GRIFONE, MARABINI, MARILLI, MASSOLA, MAGNANI, MICELI, PIERACCINI, PIRASTU, RICCA, SAMPIETRO GIOVANNI, SANSONE, VILLANI, ZANNERINI

Annunziata il 22 ottobre 1955

Norme tributarie a favore della piccola proprietà e della piccola impresa contadina

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'enorme incidenza degli oneri tributari sulle già disagiate condizioni economiche della piccola proprietà e della piccola impresa agricola diretta coltivatrice è stato ripetutamente proposto all'attenzione della Camera e, da ogni parte, la necessità di adeguate misure legislative rivolte quanto meno a promuovere la soluzione è stata ampiamente riconosciuta.

Tuttavia, nonostante espressamente l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica prometta una radicale riforma tributaria, che, introducendo il principio della progressività, dovrebbe tra gli altri affrontare e risolvere i problemi degli oneri tributari gravanti su queste categorie di imprese agricole, una iniziativa capace di dare inizio al rinnovamento, sia pure graduale, in questa materia non risulta ancora efficacemente adottata.

È vero che nella prima legislatura della Repubblica alcuni essenziali aspetti del problema costituirono oggetto di dibattito, è vero altresì che da parte di esponenti del Governo si ebbero autorevoli riconoscimenti

della necessità urgente di liquidare almeno le più gravi ed evidenti contraddizioni ed ingiustizie del regime tributario vigente, ma è ugualmente vero che si giunse alla conclusione della legislatura senza che alcun provvedimento fosse stato adottato.

Nè può dirsi che le norme sulla perequazione tributaria entrate in vigore nel 1951, modificando i criteri di accertamento dell'imposta di ricchezza mobile ed elevando i minimi imponibili ad una misura più vicina al reale costo della vita, abbiano anche in limitata misura migliorato la condizione dei contadini soggetti all'imposta di ricchezza mobile, in quanto da una parte ai nuovi limiti di franchigia si sono accompagnati nuovi criteri di valutazione dei redditi agrari e dall'altra le maggiori ingiustizie, insite nel sistema stesso di ripartizione degli oneri tributari, sono rimaste inalterate.

Di esse due meritano una particolare attenzione ed impongono un decisivo e pronto intervento legislativo che faccia una buona volta giustizia per le categorie tra le più opere dei lavoratori delle campagne.

La prima riflette il diverso trattamento riservato agli imprenditori agricoli secondo che essi conducano una impresa in economia ovvero in affitto.

Mentre infatti l'affittuario è tassato per il reddito prodotto con l'imposta di ricchezza mobile, il proprietario conduttore, per quello stesso reddito, è tassato con l'imposta propriamente detta sul reddito agrario.

Il diverso criterio comporta non soltanto un enorme ed ingiustificato divario nella misura concreta dell'imposta gravante sui due diversi soggetti, e per un reddito della stessa natura, ma peggio ancora la iniquità consistente nel fatto che sull'imprenditore che gestisca l'impresa in condizioni di maggiore disagio, l'affittuario — soggetto oltre tutto all'onere della rendita fondiaria — gravi l'imposta di ricchezza mobile che, per i criteri di accertamento e le stesse aliquote di tassazione, raggiunge rispetto a quella sul *reddito agrario* un livello enormemente più alto.

L'altra grave ingiustizia riflette la condizione di parità rispetto al regime tributario nella quale sono poste la *proprietà attiva diretta coltivatrice* e la *proprietà assenteista*. Anche qui due fondamentali considerazioni devono richiamare l'attenzione degli organi legislativi ai fini dell'adozione di quelle misure che, sempre ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, imprimano un nuovo e più sano equilibrio al regime tributario.

Mentre infatti la denunciata condizione di parità costituisce un limite alla funzione sociale che la Costituzione attribuisce alla proprietà, essa contribuisce ad aggravare il disagio nel quale versano la piccola e la media proprietà fondiaria a coltivazione diretta.

Eppure da tempo, a parte gli studi e le promesse, da ogni settore si va sottolineando la necessità di assicurare un effettivo appoggio alla piccola proprietà esistente e a quella di nuova formazione, così come del resto sancisce l'articolo 44 della Costituzione.

L'imposta sui terreni, che colpisce il reddito dominicale, è determinata in pratica sulla base degli stessi criteri per la proprietà diretta coltivatrice, che adempie a quella funzione sociale, alla quale promette sostegno ed incoraggiamento la Costituzione, e per la proprietà assenteista; non solo, ma ad essa automaticamente si connettono le sovraimposte e supercontribuzioni a favore delle Province e dei Comuni, che superano di gran lunga la misura dell'imposta erariale.

Le considerazioni di cui innanzi hanno indotto alla formulazione della presente proposta di legge con la quale si prevede un sistema di esenzione dall'imposta fondiaria, dall'imposta sul reddito agrario e dalle relative sovraimposte a favore di tutti i proprietari, usufruttuari ed enfiteuti coltivatori diretti il cui reddito dominicale non superi rispettivamente la misura di lire 5.000 con riferimento alla stima catastale per il triennio 1937-1939 nonché la parificazione delle tassazioni sui redditi agrari a carico degli affittuari ed armentari a quelle a carico dei proprietari conduttori.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si suggerisce, in relazione alle stesse dichiarazioni del Ministro delle finanze in occasione del dibattito sulla legge di perequazione tributaria, la sostituzione della imposta di ricchezza mobile a carico degli affittuari ed armentari con quella sul reddito agrario.

Allo scopo di assicurare un migliore trattamento a favore dell'impresa a più basso reddito e ad evitare ogni disparità di trattamento, con il secondo comma dello stesso articolo si prevede la totale esenzione dall'imposta sul reddito agrario a favore dei fittavoli coltivatori diretti di terreni il cui reddito dominicale non sia superiore alle lire 5.000 in riferimento alle stime catastali per il triennio 1937-1939.

Con l'articolo 2 della proposta di legge si vuole esentare poi le proprietà a coltivazione diretta con reddito dominicale inferiore alle lire 5.000 sempre in riferimento alle stime relative al predetto triennio, da ogni onere di imposta fondiaria e sul reddito agrario si dà assicurare un effettivo incoraggiamento alla piccola proprietà diretta coltivatrice.

Con le stesse norme si prevede la esenzione della sovraimposta provinciale e comunale a favore delle stesse categorie di impresa, giacché i benefici previsti rimarrebbero elusi ove si lasciasse alle province e ai comuni libertà di valersi nei confronti delle imprese esenti dalle imposte erariali del loro potere di imporre supercontribuzioni.

Allo scopo infine di assicurare il godimento dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3, anche da parte di coloro che siano contemporaneamente proprietari usufruttuari, enfiteuti ed affittuari di più fondi e soprattutto ad evitare gli inconvenienti derivanti da erronee interpretazioni, l'articolo 4 prescrive che le esenzioni competono anche a coloro che siano contemporaneamente affittuari, proprietari, ecc., purché il complesso dei terreni a qualsiasi

titolo posseduti o condotti, non superi i limiti previsti dalle norme innanzi citate.

Con l'articolo 5 si prescrivono le procedure da seguire ai fini della attuazione della legge ponendosi a carico dell'interessato l'obbligo di presentare domanda in carta libera all'intendente di finanza competente per territorio, corredata dai documenti catastali atti a provare il sussistere delle condizioni di legge per il godimento dei benefici in essa previsti.

Sulle domande dovrà provvedere l'intendente di finanza entro 30 giorni ed avverso le decisioni è prevista la tutela giurisdizionale attraverso i ricorsi alle commissioni per le imposte dirette.

Con l'articolo 6 si prescrivono le sanzioni atte a prevenire denunce infedeli e ad assicurare la tempestiva comunicazione delle variazioni occorse nella condizione soggettiva del contribuente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1956 l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie e sulle industrie armentizie è sostituita con quella sul reddito agrario di cui al regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 974.

Gli affittuari coltivatori diretti di terreni il cui reddito dominicale complessivo non sia superiore a lire 5.000, riferito alla stima catastale del triennio 1937-1939, sono esenti dall'imposta sul reddito agrario e relative sovraimposte provinciali e comunali.

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1956 i proprietari, gli enfiteuti e gli usufruttuari coltivatori diretti di terreni il cui reddito dominicale complessivo non superi le lire 5.000 rispetto alla stima catastale per il triennio 1937-1939, sono esonerati dall'imposta sul reddito agrario, dall'imposta fondiaria e dalle relative sovraimposte provinciali e comunali.

ART. 3.

Dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge godranno anche coloro che siano contemporaneamente proprietari, usufruttuari enfiteuti od affittuari di più fondi purché il reddito dominicale complessivo dei terreni non superi i limiti di cui agli articoli precedenti, e sempre che i terreni stessi siano coltivati direttamente.

ART. 4.

Per conseguire le esenzioni previste dalla presente legge gli aventi diritto dovranno formulare domanda in carta semplice alla

Intendenza di finanza competente per la zona nella quale è situato il terreno o, se i terreni sono più, dove è situato il terreno con reddito dominicale prevalente, corredato dagli estratti catastali relativi a tutti i terreni a qualsiasi titolo posseduti o condotti.

Sulla domanda del contribuente provvede l'intendente di finanza entro il termine di 30 giorni.

Avverso le decisioni di cui al precedente comma è ammesso il ricorso alle Commissioni distrettuali per le imposte dirette entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni e per i successivi gravami il ricorso alle Commissioni provinciali e alla Commissione centrale.

ART. 5.

Nei casi di denuncia infedele o di omessa denuncia delle variazioni che comportino l'esclusione del contribuente dai benefici di cui alla presente legge, si applicherà a carico del responsabile una pena pecuniaria fino al doppio dell'imposta evasa.

ART. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme di cui alla presente legge.